

ria. Per questo motivo alcuni autori sostengono che questo garante, sia se chiamato in causa, sia se intervenuto adesivamente, sia se diventato garante dopo la vendita fatta a processo pendente, possa impugnare la sentenza. La giurisprudenza, tuttavia, non recede dalle proprie posizioni, facendosi forte dell'argomento che il garante non è munito della legittimazione ordinaria a contendere su quel diritto. Egli è nel processo solo per aiutare la difesa del legittimato ordinario: lo può fare chiedendo prove, deducendo argomentazioni finché pende quel certo grado di giudizio, ma non può mantenere in vita il processo, facendolo proseguire in un altro grado di giudizio, se il legittimato ordinario non lo voglia.

Potrebbe essere allora svantaggioso, o quanto meno rischioso, per il venditore chiamare in causa l'acquirente ex art. 111. Una volta che sia stato chiamato in causa, è quest'ultimo che diventa parte principale, mentre l'attore originario (venditore) diventa parte *ad adiuvandum*, con la conseguenza che, se il processo viene vinto dall'avversario, la scelta se impugnare o meno la sentenza sarà a questo punto del solo successore. In mancanza di impugnazione la sentenza passerebbe allora in giudicato e a questo punto, se l'acquirente propone la causa di garanzia, il venditore sarebbe vincolato all'accertamento ivi contenuto sulla questione, pregiudiziale all'affermazione della garanzia, della fondatezza della pretesa del terzo. Se invece l'acquirente non viene chiamato in causa e non interviene, rimane in causa il solo venditore, o quale sostituto processuale, ove abbia affermato l'evento successorio, o, nell'ipotesi contraria, quale unico legittimato ordinario rispetto alla situazione sostanziale dedotta in giudizio: in entrambi i casi come parte principale legittimata all'impugnazione (eventualmente in concorso con il suo avente causa, soggetto, ex art. 111, co. 4, all'efficacia diretta della sentenza).

Per la bibliografia e le questioni si veda l'appendice informatica.

Il litisconsorzio nelle fasi di impugnazione della sentenza

La causa inscindibile e le cause tra loro dipendenti: la necessaria partecipazione di tutte le parti alla fase di impugnazione e l'integrazione del contraddittorio. – Primi cenni sulle impugnazioni incidentali. Le cause scindibili: la temuta biforcazione del procedimento e la sospensione del procedimento di impugnazione. – Il rapporto fra l'art. 332 e l'art. 334. – Esame comparato quanto alla *ratio* degli artt. 331 e 332. – La devoluzione allargata nelle cause tra loro dipendenti. – La dipendenza fra cause per ragioni di rito e per ragioni di merito. – Esempi e applicazioni. – Schema delle corrispondenze fra gli artt. 102-107, 110-111 e gli artt. 331 e 332. – La personalità della impugnazione.

Abbiamo avuto già modo in varie precedenti occasioni di notare che il nostro codice – per regolare se e come il litisconsorzio realizzatosi in primo grado debba proseguire nelle fasi di gravame – distingue fra *tre categorie di cause* (artt. 331 e 332): *a) causa inscindibile*, *b) cause tra loro dipendenti*, *c) cause scindibili*. Tre categorie-contenitori alle quali si chiede all'interprete di ricondurre le per vero più numerose ed articolate ipotesi di litisconsorzio previste per il giudizio di primo grado (almeno con riguardo alla notevole varietà dei modi di instaurazione; più compatte sono invece poi le strutturazioni processuali cui esse danno luogo).

Le tre categorie di cause a tal fine additate adoperano terminologie abbastanza precise e felici, che però differiscono totalmente – anche per la loro concisione sintattica – da quelle che abbiamo trovato per il primo grado negli artt. 102-103-105-106-107-110-111. Si distingue dunque, per qualunque grado di impugnazione della sentenza, fra:

a) presenza di *causa inscindibile* (ossia di una *causa una ed unica*, benché più ne siano state le parti che avevano od hanno acquisito legittimazione a contraddire al riguardo);

b) presenza di *cause tra loro dipendenti*, bisognose pertanto di una decisione fra loro *coordinata* (ossia almeno di due cause, l'una decisa, nella sentenza impugnabile, in un modo che dipende dalla decisione dell'altra, e ciò talora al fine di statuire sulla stessa decidibilità nel me-
Causa inscindibile
... e cause tra loro dipendenti

rito della causa dipendente – come nel caso delle domande proposte in via subordinata, ad esempio la domanda di condanna per garanzia propria –; più spesso al fine di definire i contenuti della decisione di merito da riservare alla causa dipendente sul piano dei rispettivi oggetti sostanziali).

Entrambe queste ipotesi, e così tutte le fattispecie litisconsortili ad esse riconducibili, ricadono nella disposizione posta nell'art. 331. Parleremo in questo senso dunque di art. 331, I parte (per la causa inscindibile) o II parte (per le cause fra loro dipendenti). La inscindibilità o la dipendenza di cause vanno guardate tenendo presente il modo in cui le cause sono state decise: esse quindi si configurano, in realtà, come inscindibilità soggettiva (essendo unico l'oggetto del processo) della unitaria decisione o dipendenza fra decisioni e così fra "capi" della sentenza (avremo un "capo" – artt. 329, cpv., e 336, co. 1 – di sentenza per ognuna delle domande e così delle cause decise).

La necessaria partecipazione di tutte le parti anche alla fase di impugnazione

Ciò posto, la disciplina dettata, quando tali fattispecie ricorrano, quanto agli effetti nel giudizio di impugnazione della sentenza, è concepita in termini unitari. Non sorge alcun problema e si realizza subito la aspirazione dell'art. 331 alla pienezza della devoluzione al grado superiore, se già chi impugna la sentenza l'ha impugnata nei confronti di tutte le altre parti e relativamente anche al suo eventuale capo dipendente (notificando a loro tutte, e prima ancora facendole di esso destinatarie, l'atto di impugnazione della sentenza: la citazione di appello, il ricorso per cassazione, etc.).

... e l'integrazione del contraddittorio

In caso diverso – ossia di impugnazione notificata solo a talune delle parti dell'unica causa inscindibile o delle più cause tra loro dipendenti – il giudice ordinerà, alla prima udienza, la "integrazione del contraddittorio" entro un termine perentorio (figura assai simile, dunque, a quella che in primo grado prevede l'art. 102, co. 2). Ed allora, se né l'impugnante né alcuna delle parti già costituite vi provveda, la impugnazione a suo tempo proposta verrà dichiarata inammissibile (ossia non decidibile nel merito), con conseguente passaggio in giudicato almeno per l'impugnante – della decisione di primo grado (v. su ciò, tuttavia, il caso di cui alla questione c). A seguito della integrazione del contraddittorio ex art. 331 ordinata (dal giudice) ed attuata (dall'impugnante), tutti i suoi destinatari diventeranno parti anche del giudizio di gravame, che riesaminerà la (unica) causa inscindibile nei loro confronti e lo farà tenendo conto anche delle eventuali impugnazioni incidentali che le altre parti abbiano proposto (non importa se fuori del termine ordinario degli artt. 325-327: l'impugnazione incidentale è ammessa anche in via *tardiva* se proposta da chi riceve la notifica dell'atto di integrazione: così l'art. 334).

L'impugnazione incidentale

L'impugnazione si dice incidentale allorché chi la propone voglia introdurla in un giudizio di gravame (della medesima sentenza) *già in corso*, poiché avviato da un'altra parte con la propria impugnazione principale. Si deve infatti tener presente che tutte le parti possono essere parzialmente soccombenti in primo grado.

Nell'appello, mentre l'impugnazione principale assumerà dunque la forma del-

l'atto di citazione quale atto introduttivo del nuovo grado di giudizio, le impugnazioni incidentali delle altre parti dovranno, per calarsi proprio in quel giudizio e non rischiare di avviarne un altro, *trovare posto nelle rispettive comparse di risposta* (e non in un apposita citazione di appello). L'art. 333 pone in capo a tutte le parti che abbiano ricevuto la notifica della impugnazione principale l'onere, a pena di inammissibilità della loro impugnazione se proposta in via principale, di formularla appunto in via incidentale.

Nel giudizio di cassazione, l'impugnazione principale si propone con la forma del *ricorso*, quella incidentale va svolta (nell'ambito del primo atto difensivo del resistente, ossia) nel *controricorso*.

Anche chi riceve, essendo stato parte del giudizio di primo grado, la notificazione prevista nell'art. 332 (v. oltre) o la notifica della vera e propria integrazione del contraddittorio ex art. 331, dovrà avvalersi, se vuole anch'egli impugnare, della forma incidentale ex art. 333. Tuttavia colui che riceve la *mera notifica notiziatoria dell'art. 332* potrà impugnare – e allora dovrà farlo in via incidentale (con la comparsa di risposta o con il controricorso) – solo se i termini per lui non sono ancora scaduti e sempre che egli non avesse in precedenza fatto acquiescenza (espressa o tacita) al capo di sentenza che lo vedeva soccombente (ex art. 329, co. 1). La notifica dell'art. 332, proprio perché non si dirige contro chi la riceve e non lo espone al rischio (divenendo parte del nuovo grado) di veder riformata la sentenza a suo ulteriore sfavore, non fa rinascere il potere di impugnazione che si era estinto.

L'art. 334 (cenni)

Invece, chi riceve (ex art. 330) la notifica dell'atto di impugnazione principale, od anche dell'atto di integrazione del contraddittorio ex art. 331, *diventa parte* ed è pertanto esposto al rischio di veder peggiorata la sua situazione decisoria; per questo motivo l'art. 334 gli *restituisce*, affinché lo eserciti in via incidentale e nei relativi termini (ad esempio venti giorni prima dell'udienza in appello), *il potere di impugnazione estintosi* per scadenza dei termini o per la prestata acquiescenza. Se però l'impugnazione principale sarà dichiarata inammissibile per qualche causa (ma sembrerebbe – pur al riguardo nel silenzio dell'art. 334, co. 2 – anche ove venga dichiarata improcedibile od estinta), allora ben si comprende che l'impugnazione incidentale *tardiva* non possa essere esaminata nel merito, poiché la ragione che indusse la legge a consentirne la proposizione tardiva è venuta meno (cioè è venuto meno l'attacco insito nella impugnazione principale).

L'impugnazione tempestiva di uno dei litisconsorti necessari del giudizio di gravame impedisce così – per il tramite della integrazione del contraddittorio e del suo collegamento con l'art. 334 – la decadenza dal potere di gravame anche degli altri, purché questi rispettino per le loro impugnative tempi e modi propri del gravame incidentale (v. oltre).

Sulla devoluzione allargata anche oggettivamente, e non solo soggettivamente, nel caso di cause tra loro dipendenti – che esige qualche più capillare analisi – ritorneremo più tardi.

Ritorniamo alle tre figure "contenitori", dopo avere visto i primi (inscindibilità soggettiva dell'unica causa e cause tra loro dipendenti correnti fra più di due parti); dunque abbiamo poi la ipotesi, di cui all'art. 332, della:

Cause scindibili c) presenza di *cause scindibili* (o meglio: "sentenza pronunciata in cause scindibili"). Anche qui, come nelle cause dipendenti, vi sono almeno due cause, certo connesse fra loro per il titolo, per l'oggetto o per comunanza di questioni, ma non collegate davvero da forti e non allentabili nessi quali quelli tipici della pregiudizialità o della reciproca incompatibilità quanto ad esiti decisorii. Cause scindibili sono quelle parallele ma, dopo tutto autonome, cumulabili solo per maggiore economia processuale e per evitare contrasti decisorii anche solo sul piano motivazionale (c.d. contrasti logici, *non pratici di giudicati*). A tale ordine di ipotesi – insomma al cumulo litisconsortile semplice – è dedicato l'art. 332.

Qui la norma *non impone affatto che la sentenza sia impugnata nei confronti di tutte le parti*, né prevede in via vicaria la necessità della integrazione del contraddittorio; sì che anche in occasione del passaggio da un grado all'altro del processo potrà accadere che si spezzi il precedente cumulo di cause (debolmente) connesse e (così) scindibili. Il capo decisorio di ciascuna fra le cause "scindibili" è suscettibile di passare in giudicato – per mancata impugnazione di esso – pur se gli altri capi vengano devoluti a riesame nel nuovo grado del processo. Si ammette che la decisione di cause scindibili, all'origine facoltativamente cumulate in un unico processo, possa avvenire *per alcune ad opera della decisione di primo grado*, destinata a passare in giudicato per mancata impugnazione, e *per altre ad opera della decisione di appello* o in genere di impugnazione e così resa nelle fasi di cassazione o del giudizio di rinvio. E ciò anche se potranno aversi in tal caso, specie nell'ipotesi di connessione per il titolo, decisioni contrastanti fra loro nelle motivazioni, ma rese da diversi giudici e soprattutto in gradi diversi del processo, ovvero a seguito del progredire solo di alcuni suoi rami verso i gradi successivi. Tale contrasto solo "logico" è del resto ben possibile allorché le cause connesse fossero state fin dall'inizio calate in processi diversi, magari in tempi diversi (e così non suscettibili di riunione ex artt. 40 e 274).

L'art. 332 detta invece, per queste cause, una disciplina un po' barocca (che appresso illustreremo), eminentemente volta al fine di scongiurare *solo* una diversa eventualità: non già contrasti decisorii, ma quella biforcazione dell'unico processo in diversi gradi di gravame, che gli autori del codice temevano quale fonte di confusione, e magari anche di discredito, per il sistema delle impugnazioni della sentenza. Si vuole evitare ad ogni costo (anche a quello di una non breve sospensione del processo di impugnazione) che ciascuna causa cumulata in primo grado possa vedere la sua decisione, contenuta in *vari capi scindibili* di una unitaria sentenza, *impugnata separatamente dalle altre*, e così dar luogo a *vari procedimenti di impugnazione* e, alla

Solo la biforcazione del procedimento va evitata

fine, a *diverse sentenze di gravame* (specie poi se in momenti lontani fra loro: v. infatti l'art. 326, co. 2): ad esempio, a diverse sentenze di appello, tutte relative alla stessa sentenza di primo grado, e sia pure in ordine a differenti sue parti e capi. Con il rischio che, sulle questioni comuni o sul titolo connesso, una sentenza di appello riformi il giudizio del giudice di primo grado e l'altra – in relazione a una diversa causa – invece la confermi. Si è voluto insomma impedire la *biforcazione* del processo in vari procedimenti di appello, certo per ragioni di economia processuale, ma probabilmente più ancora *per evitare* – quasi che si trattasse di un esito dal sapore caricaturale – il *contrasto fra loro* (delle motivazioni) di due decisioni di appello sulle cause connesse, scindibili sì ma non fino a tal punto.

Per conseguire tale risultato di necessaria unicità procedimentale di tutti gli appelli contro la stessa sentenza, pur se resa in cause scindibili ed avente vari capi fra loro indipendenti, l'art. 332 prevede

La denuncia del gravame ... oppure

che "Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcune di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre", ma solo a quelle "in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa". All'uopo viene fissato un termine (ed eventualmente una udienza di comparizione). Se esso decorre inutilmente il giudizio di impugnazione qui *non diviene inammissibile, ma viene solo sospeso* fino a che tutte le parti del processo di primo grado – che non abbiano ricevuta la notificazione del gravame – non saranno decadute, per scadenza dei normali termini, dal potere di impugnare la sentenza già da altri impugnata senza coinvolgerle. Dunque una mera sospensione, al massimo per sei mesi (ossia per la durata del termine lungo di impugnazione ex art. 327, termine che vedremo – sez. VII – essere stato anch'esso inciso, e così dimezzato, dalla riforma del 2009; prima infatti era di un anno). Durante tale sospensione, se le altre parti impugnano la stessa sentenza con separati atti di gravame, il primo procedimento sarà ancora alle battute iniziali (e sospeso) e potrà agevolmente avvenire la *riunione dei nuovi appelli al vecchio* (imposta dall'art. 335), garantendosi così che nonostante tutto non si arriverà alla (persistenza della) temuta biforcazione in più rami del tronco del processo litisconsortile, per quanto in essi siano confluite cause (in ogni altro modo) perfettamente separabili.

La sospensione del procedimento di impugnazione

Se invece la notificazione così ordinata dal giudice sia avvenuta, essa, poiché si *caratterizza come mera denuncia del gravame*, sarà unicamente intesa al fine di far sì che le altre parti ne tengano conto se vogliono anch'esse impugnare la sentenza, quanto ad altri capi, formulando impugnazioni incidentali secondo il preciso onere di cui all'art. 333 (che consiste nel non notificare una autonoma impugnazione, citazione di appello o ricorso per cassazione, ma nel formulare le proprie eventuali doglianze contro la sentenza in via di gravame incidentale nel proprio primo atto difensivo, facente parte del procedimento principale: comparsa di risposta oppure controricorso; si evita così che nascano distinti procedimenti e, quindi, la biforcazione).

Tale denuncia-partecipazione non avrà pertanto né lo scopo né l'effetto di far partecipare chi la riceve al procedimento di impugnazione in atto rendendo-
 Ecco perché l'art. 232 non è richiamato nell'art. 334 la parte, come avviene invece con la vera e propria integrazione del contraddittorio ex art. 331, che attribuisce di per sé al destinatario la qualità di parte, si costituisca poi egli o meno nel giudizio. Ed allora si comprende perché il destinatario della notificazione ex art. 331, a differenza di quello della notificazione ex art. 332, acquisisca anche ex art. 334 la legittimazione ad esperire una impugnazione incidentale tardiva (ovvero scaduto il termine ordinario oppure dopo aver prestato acquiescenza ex art. 329, co. 1), per reagire in ritorsione contro la domanda di impugnazione che è stata, con l'integrazione, in realtà proposta (anche) contro di lui.

Queste sono dunque le conseguenze normativamente differenziate delle due norme in esame, che rispondono a logiche tutt'affatto diverse.

La ratio dell'art. 332 La ratio dell'art. 332 può forse apparire un po' filiforme e curiosa (nelle cause scindibili si ammettono contrasti di motivazione fra sentenza di primo grado e di appello ma non si dovrebbero avere – proprio in forza dell'art. 332, se il giudice di gravame lo applica bene e viene poi fatto operare anche l'art. 335 – fra diverse sentenze di appello).

La ratio dell'art. 331, I parte Assai chiara e corposa invece è la spiegazione funzionale dell'art. 331, I parte: evitare che sulla unica causa il riesame avvenga senza qualche suo contraddittore *ab origine* necessario o divenuto tale solo nel corso del giudizio di primo grado.

Più precisamente: a) nei casi di vero e proprio litisconsorzio necessario originario ex art. 102, infatti, la sentenza di gravame sarebbe, pur assorbendo quella di primo grado, addirittura *inutiliter data* per tutti. Mentre: b) nei casi di mancata integrazione con la parte accessoria (l'interveniente adesivo o il chiamato che avrebbe potuto fare tale intervento), la sentenza sarebbe *inutiliter data* solo per alcune parti. Più precisamente, avverrà che per le parti principali presenti varrebbe la sentenza di gravame, mentre per la parte accessoria non più presente varrebbe quella di primo grado, con conseguente grave disarmonia decisoria dell'unica causa.

La ratio dell'art. 331, II parte: la devoluzione allargata nelle cause tra loro dipendenti Quanto alla ratio dell'art. 331, II parte, essa è da ricondurre alla complessa problematica della devoluzione, alla cognizione del giudice del gravame, delle cause tra loro dipendenti, che – cumulate in primo grado – entro certi limiti lo dovranno rimanere anche nelle fasi di gravame e, correndo fra più di due parti, esigeranno la presenza di tutte, che la norma in esame assicura. Ci limiteremo qui ad alcune notazioni essenziali, che sono alla base degli sviluppi logici da dedurre caso per caso in relazione alle varie situazioni che possono porsi.

Vi sono due tipi di nessi di dipendenza fra cause: l'uno per il modo in cui la seconda causa è stata introdotta nel processo (cumulo condizionale di azioni); l'altro semplicemente dettato dai rapporti che corrono fra i diritti oggetto delle due cause (cumulo incondizionato di cause su diritti l'uno pregiudiziale all'altro).

Di seguito, *sub A* parleremo degli sviluppi processuali della dipendenza di cause del primo tipo, e *sub B* degli sviluppi processuali della dipendenza di cause del secondo tipo.

A) Innanzitutto le cause – fra parti parzialmente diverse o fra le stesse parti – sono tra loro dipendenti quando la decisione di merito di una condiziona la stessa decidibilità nel merito e, più precisamente, la dichiarazione di assorbimento dell'altra. Così, l'esito della decisione della domanda di evizione condiziona già "in rito" la decidibilità della domanda di garanzia propria reale proposta dal convenuto nei confronti del terzo garante, che per solito è formulata dal garantito-convenuto quale domanda subordinata all'accoglimento della domanda principale dell'attore (figura di dipendenza *a catena*: A-B/B-C). Analogamente, ma per l'ipotesi in cui le cause siano fra le stesse parti, la decisione sulla domanda di annullamento di un contratto condiziona "in rito" la decidibilità della domanda avente ad oggetto la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto annullato; domanda, questa seconda, che a sua volta viene di regola formulata in via subordinata, cioè per l'eventualità dell'accoglimento della domanda principale.

La dipendenza per ragioni di rito

a¹) Poniamo il caso che, in una fattispecie di dipendenza A-B/B-C (ove, trattandosi dell'ipotesi della garanzia, A-B è la causa di evizione e B-C quella di garanzia), la sentenza di primo grado abbia dato torto ad A e assorbito così la domanda di B. Se l'attore (A) impugna la decisione della causa principale, il capo di sentenza dipendente sulla causa B-C (subordinata o pregiudicata) non potrà passare autonomamente in giudicato (arg. anche ex art. 336, co. 1) e sarà suscettibile di venire devoluto anch'esso al riesame in sede di gravame senza bisogno di impugnazione incidentale di B (salvo solo il rispetto, se siamo in appello, dell'onere di riproposizione espressa delle domande dichiarate assorbite in primo grado ex art. 346). Ma tale devoluzione si attualizzerà solo per il caso che sia rovesciata dal giudice dell'impugnazione la decisione della causa pregiudiziale A-B, su cui si fondava la decisione di assorbimento della causa B-C, che a questo punto dovrà essere decisa per la prima volta nel merito.

a²) Facciamo invece l'ipotesi che la sentenza di primo grado abbia dato ragione all'attore evincente (A) e quindi, esaminata anche la domanda del garantito (B) e riscontrata la sussistenza dei presupposti per la garanzia per l'evizione, abbia condannato il garante (C) a risarcire il danno nei termini di cui all'art. 1483 c.c. Se la pronuncia sulla causa pregiudicante viene impugnata dal convenuto evitto (B), il capo di sentenza B-C non potrà passare autonomamente in giudicato. Alla cognizione del giudice d'appello verrà devoluta anche la causa pregiudicata B-C, sul rapporto di garanzia, e ciò senza bisogno di impugnazione incidentale (e senza che venga qui in questione il rispetto dell'onere di riproposizione delle domande non accolte perché assorbite sancito dall'art. 346, dal momento che la domanda B-C era stata esaminata ed accolta). Qualora infatti il giudice d'appello avesse a riformare la decisione sulla causa pregiudicante (A-B) in senso sfavorevole all'attore evincente, è chiaro che ciò comporterebbe l'assorbimento della causa pregiudicata di garanzia (B-C), sulla quale – essendo venuta meno una condizione di decidibilità nel merito – non potrebbe più aversi una pronuncia di condan-

na. La devoluzione comunque, al fine della dichiarazione di assorbimento della causa B-C, si attualizzerà per il solo caso che sia rovesciata dal giudice d'appello la decisione della causa pregiudiziale (A-B).

a) Una analoga devoluzione allargata (c.d. effetto devolutivo esterno) non si ha se invece sia impugnata, da colui che sia nei suoi riguardi rimasto soccombente, la decisione della causa dipendente di garanzia (B-C), qualunque sia stato il suo esito, e non anche quella della causa principale di evizione (A-B), *in thesi* decisa in senso favorevole all'attore. Qui si applicherà l'art. 332 e il riesame potrà avvenire solo sulla causa dipendente, ferma e vincolante la decisione della causa principale A-B. Di conseguenza, se la decisione sulla causa dipendente aveva dato torto a B (il compratore evitto), egli la impugnerà per i profili per cui essa ha ritenuto insussistente l'obbligo di garanzia. Se invece la decisione era di segno sfavorevole a C (il venditore garante), non sempre l'impugnazione sulla causa dipendente potrà venire autonomamente accolta, e si pone così il problema della possibilità per C di impugnare la decisione della causa A-B nella parte che pregiudica la decisione della sua causa (ed è questo in realtà il problema della impugnazione autonoma della parte accessoria, ad esempio dell'interveniente adesivo, che abbiamo visto essere variamente risolto, ma in linea di massima non in senso positivo, dalla giurisprudenza).

La dipendenza per ragioni sostanziali e così di merito

B) Si può poi avere una dipendenza solo per ragioni di diritto sostanziale, ad esempio nel caso di azione del comune creditore contro il suo debitore principale e, come suo litisconsorte facoltativo passivo *ex art.* 103, contro il fideiussore, in virtù di una domanda cui la prima è pregiudiziale quanto al contenuto della decisione di merito (dipendenza a *forbice* A-B/A-C).

b¹) La devoluzione allargata, con la causa dipendente che segue quella principale avanti il giudice del gravame, si ha anche in questa fattispecie di dipendenza direttamente per ragioni di diritto sostanziale. Si faccia l'ipotesi in cui il creditore (A) sia soccombente già verso il debitore principale (B), e così anche verso il fideiussore (C). Se l'attore (A) impugna solo la pronuncia sulla causa principale (A-B), l'altra decisione (sulla causa A-C), poiché dipendente, sarà devoluta anch'essa a riesame per il caso che la causa A-B venga decisa in senso opposto, dal momento che altrimenti il capo dipendente non potrebbe – in mancanza di un'impugnazione che lo riguarda – essere inciso dalla nuova sentenza. L'integrazione del contraddittorio avverrà quindi in tale esempio nei riguardi del fideiussore (C), cioè del soggetto che è parte solo della causa dipendente, su cui pure non è stata formulata nessuna impugnazione, ma che potrà venire riesaminata "di rimessa". La devoluzione si attualizzerà per il caso che sia rovesciata dal giudice di appello la decisione della causa pregiudiziale A-B, su cui si fondava quella della causa A-C, che a quel punto non potrà rimanere invariata.

b²) Immaginiamo invece che la sentenza di primo grado abbia dato ragione al creditore-attore (A) verso il debitore principale (B), e poi, accertata la validità del contratto di fideiussione, abbia condannato in solido anche il fideiussore (C). Se la pronuncia sulla causa pregiudicante (A-B) viene impugnata dal debitore principale (B), il capo di sentenza sulla causa A-C (sul rapporto creditore/fideiussore) non potrà passare auto-

mamente in giudicato. Alla cognizione del giudice d'appello verrà infatti devoluta la cognizione anche della causa A-C, e ciò senza bisogno di impugnazione incidentale. Qualora infatti il giudice d'appello avesse a riformare la decisione sulla causa pregiudicante (A-B) in senso sfavorevole al creditore, è chiaro che anche il capo dipendente (A-C) verrà inciso dalla nuova sentenza. L'integrazione del contraddittorio avverrà anche in tale esempio nei riguardi di C, cioè del soggetto parte della sola causa dipendente (A-C), sulla quale – benché non sia stata formulata alcuna impugnazione – la cognizione del giudice d'appello cadrà "di rimessa", una volta rovesciata la decisione della causa pregiudiziale (A-B).

b³) Un c.d. effetto devolutivo esterno non avrà invece luogo se sia impugnata, da chi sia nei suoi riguardi rimasto soccombente, la decisione della causa dipendente (A-C, sul rapporto creditore/fideiussore) e non anche quella della causa principale (A-B), che abbia dato ragione al creditore nei confronti del debitore principale. Qui si applicherà solo l'art. 332 e il riesame potrà avvenire solo sulla causa dipendente, ferma e vincolante la decisione della causa principale A-B. In questo caso, nessun problema si pone ovviamente se il creditore (A), vincitore verso il debitore principale (B), impugna la sentenza contestando la negazione, ivi contenuta, della sussistenza del rapporto obbligatorio di garanzia con il fideiussore (C); del pari nessun problema si presenta se il fideiussore (C), soccombente in primo grado, fa valere a fondamento dell'impugnazione ragioni attinenti alla validità o efficacia del suo autonomo rapporto con il creditore (A). Più complessa è invece la questione, qualora con la sua impugnazione il fideiussore (C) lamenti l'invalidità o l'estinzione del rapporto pregiudiziale intercorrente tra creditore e debitore principale (A-B). Si pone anche qui infatti il problema della possibilità per il titolare del solo rapporto dipendente (qui il fideiussore: C) di impugnare la decisione della causa A-B nella parte che pregiudica la decisione della sua causa (e ci si trova qui nuovamente, come in a¹, di fronte alla questione dell'impugnazione autonoma della parte accessoria).

Come si è potuto notare, le fattispecie ora esaminate (*sub a¹, a², a³ e sub b¹, b², b³*) risultano per larga parte coincidenti, tanto nei presupposti quanto nelle conseguenze dello svilupparsi della devoluzione c.d. allargata in fase di gravame riguardo alle cause tra loro dipendenti. È comunque da ribadire il principale carattere differenziale tra i due ordini di ipotesi poc'anzi analiticamente vagliati, consistente nel fatto che solo nei casi *sub A*) la dipendenza, trovando fondamento in ragioni meramente processuali, è idonea a portare all'assorbimento della causa dipendente, che resta così sprovvista di decisione in merito. Decisione di merito che invece si ha sempre, su tutte le cause, nelle ipotesi considerate *sub B*).

Da questa spiegazione del funzionamento degli artt. 331 e 332 nella dinamica del processo litisconsortile (con cumulo anche oggettivo di cause oppure solo soggettivo di parti) emerge subito che

Indirizzi applicativi su tali norme

si tratta di norme concepite in termini molto articolati ed indubbiamente anche secondo lineamenti complessi e raffinati. Non a caso assai frequenti sono le discussioni giurisprudenziali sulla applicazione di tali norme. E certo, in più di un mezzo secolo di loro vigenza, non si sono ancora sopite le incertezze ricostrutti-

ve – talora anche gravi – di cui i giudici, e più spesso ancora molti avvocati, danno non di rado fatalmente prova al cospetto di congegni normativi che si rivelano, con il progredire del processo e così delle difficoltà e delle variabili, tanto simili a quelli che solo un orologiaio riesce a maneggiare. Anche lo studente desideroso di comprendere a fondo, per seguire il nostro discorso fino a questo punto, avrà provato a divenire lui stesso studioso o almeno giurista pratico di buona tenuta argomentativa. Egli avrà a questo punto già compreso da sé la più parte, almeno, degli abbinamenti fra – da un lato – gli artt. 331, I parte, 331, II parte, 332 e – dall'altro lato – gli artt. 102-103-105-106-107-110-111 (anche se negli artt. 105 e 106 ricadono poi varie sotto ipotesi: tre nell'art. 105, almeno quattro nell'art. 106; ed anche se nell'art. 103 – e nella seconda sottoipotesi dell'art. 105, quella dell'intervento litisconsortile – il cumulo di cause connesse non esclude che si possa trattare di cause tra loro dipendenti, anziché come più spesso avviene di cause scindibili).

Per operare tale incrocio si deve tener presente che *di solito non interessa e rileva tanto il modo in cui il litisconsorzio e così il cumulo soggettivo eventualmente anche oggettivo si è contingentemente instaurato in primo grado*; conta assai di più a quale struttura processuale si sia alla fine posto capo fra le varie che sono possibili e che, non a caso, gli artt. 331-332 disegnano ormai in termini ben netti e non più tanto variegati.

Uno schema delle
relazioni

Ecco dunque lo schema, per rapidità e immediatezza visiva riflesso da numeri (credo fin troppo familiari a chi sia giunto fin qui), con molti collegamenti sicuri o quasi, ed anche qualche punto interrogativo su questioni che possono vedere divisi interpreti e giurisprudenza.

102 (litisconsorzio necessario) > 331, I parte.

103 > 332 (litisconsorzio facoltativo attivo o passivo “semplice”) oppure talora 331, II parte (in caso di cause non solo connesse ma legate da pregiudizialità, come talora può avvenire anche per le obbligazioni solidali, ove dipendenti anziché “paritarie”; e 331, II, fors'anche – per taluni, ma non per noi – in ogni caso di litisconsorzio facoltativo c.d. unitario a cagione della strettissima connessione, seppur manchi la stretta pregiudizialità di una causa rispetto all'altra).

105, I > 331 (secondo molti, codesto dell'*intervento principale* è una ipotesi di più cause tra loro inscindibili perché interdipendenti: siamo più vicini peraltro – se così posso dire – al significato della rubrica che a ciascuna delle due fattispecie del testo dell'art. 331).

105, II > *l'intervento litisconsortile* va trattato come l'art. 103 > 332 per solito; e tuttavia talora 331, II parte.

105, III > 331, I parte (la causa è unica, ma con l'*intervento adesivo* il terzo ha acquisito la legittimazione ad interloquire sulla sua decisione per tutto l'arco del processo, quand'anche non potesse proporre lui stesso gravame).

106, I > la risposta dipende dalla posizione del *terzo chiamato per comunanza di causa*, talora simile a quella di un interveniente principale (v. art. 105, I), o di un interveniente litisconsortile (v. art. 105, II) o di un interveniente adesivo (v.

art. 105, III); alcune volte infine le domande contro il convenuto e contro il chiamato sono poste in alternativa – chiamata del c.d. vero legittimato passivo – e vale anche allora un discorso analogo a quello fatto per l'art. 105, I.

106, II > 331, II parte (se impugnata è solo la causa dipendente sorta dalla *chiamata in garanzia* propria però > 332; nella chiamata per garanzia impropria, se impugnata è la causa originaria, > 332, o forse talora 331, I).

107 > 331 (dipende dai casi se, per la chiamata *iussu iudicis*, si applicherà l'art. 331 I o II parte o l'art. 331 in presenza di cause interdipendenti, come per l'art. 105, I).

110 > 331, I (la causa è inscindibile per tutti gli eredi del defunto, che erano divenuti litisconsorti necessari *ex art.* 102, e ciò già in primo grado).

111 > 331, I (se il successore a titolo particolare è intervenuto o è stato chiamato e il dante causa non è stato estromesso, quest'ultimo andrà ormai riguardato come una parte accessoria analoga all'interveniente adesivo *ex art.* 105, III: dunque appunto causa una ed unica soggettivamente inscindibile, che è il caso evocato nell'art. 331, I).

Chiudiamo con una metafora rasserenante. Se gli artt. 102-111 indicano le vie, gli artt. 331-332 individuano le piazze. E non può stupire che le prime siano più numerose delle seconde, ma a poche chiare piazze tutte le varie vie (maggiori o minori) direttamente o indirettamente si ricongiungono.

In sede di progetti di riforma taluni studiosi, comprensibilmente un po' preoccupati a cagione della difficoltà per i pratici di orientarsi fra quelle vie e piazze (dalla pianta non proprio rettilinea), proposero di abolire tutte le distinzioni degli artt. 331 e 332 e di prevedere semplicemente che la impugnazione *dovesse venire notificata a tutti*, se del caso per ordine del giudice, salvo poi valutare *ex post* quale fosse la latitudine soggettiva ed oggettiva della pronuncia di gravame. Senonché, per compiere tale ultima ponderazione, l'intero spettro delle questioni sottese agli odierni artt. 331 e 332 (e del loro collegamento con gli artt. 333 e 334) riemergerebbe subito (del resto gli artt. 469 ss. c.p.c. del 1865, incentrati sul concetto di “cosa indivisibile”, non erano granché più semplici). Quelle questioni applicative sono in realtà problemi ricostruttivi. I quali hanno per radici i nessi sostanziali fra rapporti e domande che corrono nelle varie figure di processo complesso e litisconsortile già in primo grado e che, nelle fasi successive, vanno armonizzati con il principio dispositivo che permea anche i moderni sistemi di impugnazione: per cui essa può giovare solo a chi l'impugnazione propone e non a tutte le parti.

Diverso era il sistema che vigeva in diritto romano (beninteso dopo l'epoca classica, che neppure conosceva le impugnazioni della sentenza) e nel diritto intermedio, ove il principio di base era quello per cui l'appello era un gravame a pieno ed automatico effetto devolutivo della lite, che poteva operare anche a vantaggio delle parti diverse dall'appellante (senza che tale *beneficium commune* richiedesse una pluralità di appelli). Nei diritti moderni, invece, a cominciare dalle esperienze giudiziarie francesi del

Una disciplina più
semplice

Il sistema della
personalità
dell'impugnazione

'500 e del '600, si affermò il concetto che l'appello era esercizio di uno specifico potere individuale della parte, che – al pari tendenzialmente della domanda giudiziale – poteva giovare solo alla parte che lo aveva proposto e valeva a devolvere al nuovo giudizio della giurisdizione superiore solo la parte della sentenza su cui la parte era soccombente.

È questo il principio della c.d. *personalità* del gravame, che – frutto dello *Stylus Curiarum Franciae* – ha un po' alla volta soppiantato quello precedente della c.d. *realità*, generata la regola del (tendenziale) divieto per il nuovo giudice di *reformatio in peius* della decisione appellata, e determinato così l'esigenza dell'appello (anche in forma incidentale) per gli appellati ove essi pure (in parte) soccombenti.

Non si poté quindi più dire, neppure in Italia, quanto da noi insegnava agli albori del '600 lo Scaccia: "*appellatio simplex unius devolvit totum negotium sententiae, etiam si sententia contineat capitula separata*". Nel vigore del nuovo ed opposto principio del *tantum devolutum quantum appellatum* (che nell'art. 331, II parte, e nel suo effetto devolutivo allargato ai capi dipendenti, trova però una circoscritta attenuazione), si crea largo spazio per la pluralità delle impugnazioni, specie poi nei processi oggettivamente e soggettivamente complessi. Di qui l'esigenza di norme articolate, quali i nostri artt. 331 e 332, le cui problematiche appaiono davvero ineludibili e raffigurate da tali disposizioni in modo conciso ma dopo tutto nitido.

Per la bibliografia e le questioni si veda l'appendice informatica.